

**REPUBBLICA ITALIANA****Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Terza Bis)****Il Presidente**

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale **1161** del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ada Catania, Mellone Laura, Abbate Emiliano, Papadia Annamaria, Biglietto Francesca, De Capua Tommaso, Palummo Anna Maria, Ziccardi Cristina, Beneduce Maria Rosaria, De Chiara Francesca, Di Gennaro Antonella, Marotta Bianca Maria, Marconi Ugo, Ippolito Carolina, Rizzo Claudia, Boccaccino Rita, Trematerra Concetta, Forgione Paola, Spatrisano Fabio, Damiano Maria Assunta, Cosentina Sebastiano, Merenda Alessia, Angrisani Lucia, Morlando Dolores, Di Maio Lucia, Romeo Stefania, Masullo Fiorenza, Pone Claudia, Caiola Angelica, Panariello Flavio, Tuccillo Dario, Del Vecchio Mario, D'Ascoli Rita, Giugliano Luisa, Salvatore Beatrice, Scarfato Angela, Langone Giovanna, Guarino Patrizia, Cozzolino Sandra, Maiorino Maria Paola, Bellotti Luisa, Passaro Giovanni, Genovese Marianna, Bernardo Carmina, De Notaristefani Giulio, D'Agostino Barbara, Scoglione Daniela, Guida Anna Morena, Iside Giuseppina, Genua Massimo, Ianniello Filomena, Natale Geppino, Di Maria Roberta, Cerbo Federica, Dalla Gala Carlo, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Speranza, Irene Lo Bue, con domicilio eletto presso lo

studio dell'Avv. Salvatore Russo in Roma, via Bassano del Grappa, 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., gli Uffici Scolastici Regionali per L'Emilia Romagna, per il Lazio, per la Toscana, per la Liguria, per la Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 domiciliario;

nei confronti di

Manini Milena, Schiro' Luisa Anna, Cecchi Angelica, Accardi Sara, Cavallini Stefano;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Napolitano Angelo, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Rossi, Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Nomentana, 76;

per l'annullamento

dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado indetto con d.m. 82/12 pubblicati dagli USR per l'Emilia Romagna, per il Lazio, per la Liguria, per la Toscana, per la Campania per avere gli stessi ricorrenti conseguito un punteggio al di sotto della soglia dei 35/50 ma non inferiore a 30/50' cioè un punteggio che riportato in decimi non è inferiore a sei;

nonché di tutti gli atti nell'epigrafe del ricorso indicati e quale atto presupposto del bando di cui al d.d.g. n. 82 del 2012 nella parte in cui all'art. 5, comma 6 prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 e per la declaratoria in via cautelare ex art. 56 c.p.a. del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva alle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente;

e per l'annullamento con motivi aggiunti del 13 novembre 2013 proposti dai ricorrenti Bellotti Luisa, Biglietto Francesca, De Chiara Francesca, De Notaristefani

Giulio, Ianniello Filomena, Ippolito Carolina, Marotta Bianca Maria, Masullo Fiorenza, Salvatore Beatrice, Scarfato Angela, Scoglione Daniela delle graduatorie di merito definitive pubblicate dall'USR per la Campania con gli atti meglio nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicati e riguardanti le classi di materia AAAA, EEEE, A017, A019, A033, A043, A050, A345 e A346 e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'inserimento pleno iure nelle suddette graduatorie di merito al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata in data 20 marzo 2014 e con la quale i ricorrenti dei motivi aggiunti chiedono di essere autorizzati notificare il ricorso per pubblici proclami;

Avuto riguardo al precedente specifico della sezione in materia di notificazione per pubblici proclami in via telematica (ordinanza n. 9506 del 7 novembre 2013);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile

all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Autorizza i ricorrenti dei motivi aggiunti meglio in epigrafe indicati alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Manda la Segreteria di comunicare la presente ordinanza, anche a mezzo PEC, ai difensori costituiti nonché all'amministrazione resistente.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 25 marzo 2014.

Il Presidente
Pierina Biancofiore

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 27/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)